

Codice DB1613

D.D. 10 dicembre 2013, n. 683

Il.rr. 69/1978 e 30/1999. Istanza di subingresso presentata dalla Società Asti-Cuneo S.p.A. nella coltivazione mineraria della "Cava di inerti in località Malabaila 3 del Comune di Cherasco (CN) in coltivazione dalla ditta SA.MA. Ingegneria S.r.l.". Pos. M1860C.

Vista l'istanza presentata in data 19 settembre 2013, con la quale la Società Asti-Cuneo S.p.A., con sede legale in Roma, Via XX Settembre 98/E, ha chiesto l'autorizzazione al subingresso ex art. 9 della l.r. 69/1978 e l.r. 30/1999 nella cava in località Malabaila 3 del Comune di Cherasco (CN) per la quale l'autorizzazione alla coltivazione è attualmente in capo alla ditta SA.MA Ingegneria S.r.l.”;

visto che la Direzione Attività Produttive, tramite il Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive competente per la gestione dei progetti di cui alla l.r. 30/99 ha indetto, in attuazione della Legge. 241/1990 e s.m.i., una Conferenza di Servizi, in data 14 novembre 2013 durante la quale è stato espletato il sopralluogo;

rilevato che Il sito è stato inserito nel Piano di reperimento dei materiali litoidi approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 21 maggio 2013, n. 15-5812;

considerato che la richiesta di subingresso ex art. 9 l.r. 69/1978 da parte della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. nella coltivazione della cava ubicata in località Malabaila 3 del Comune di Cherasco (CN), esercita dalla ditta SA.MA Ingegneria S.r.l., si è resa necessaria al fine di sopperire al fabbisogno di materiali da rilevato da parte della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. per i lavori di completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo, con particolare riferimento al Lotto 2.6 Roddi – Diga Enel;

preso atto che, ai sensi delle Il.rr. 69/1978 e 44/2000, il progetto definitivo dell'intervento presentato dalla Società SA.MA Ingegneria S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione con Deliberazione della Giunta Comunale di Cherasco n. 153 del 30 agosto 2011 per una durata di anni 5, ma che non sono mai iniziati i lavori di coltivazione;

considerato che il progetto presentato dalla Società SA.MA. INGEGNERIA S.p.A. è stato sottoposto alla fase di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 10, L.R. n. 40/98 di competenza provinciale, conclusasi con l'esclusione dell'intervento dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale con Determinazione della Responsabile dell'Ufficio Autonomo Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo n° 40 del 17/04/2007;

considerato che l'istanza di subingresso, da parte della società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A per la coltivazione in capo alla Itinera S.p.A. (attualmente socio della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. in qualità di appaltatrice del lotto 6. “Roddi-Diga ENEL”), è richiesta alle stesse condizioni dell'autorizzazione già in essere per la durata di anni 3, arco temporale coincidente con la validità dell'autorizzazione comunale rilasciata alla ditta SA.MA;

preso atto che i terreni in località Cascina Malabaila si collocano all'interno di una più vasta area, interessata da lungo tempo da interventi estrattivi, che hanno portato ad un generalizzato ed assai esteso ribassamento del preesistente piano di campagna. L'intervento in progetto posto in un contesto di pianura, si configura come estensione del ribassamento esistente, originato da precedenti interventi estrattivi; pertanto, le modalità di coltivazione equivalgono a un arretramento di terrazzo, anche se morfologicamente costituiscono ampliamento di uno scavo a fossa. I lavori interessano una

superficie di circa 176.450 mq con una potenzialità di materiale da estrarre di circa 795.850 mc. Le modalità operative di intervento previste sinteticamente si articolano nei seguenti distinti momenti:

- escavazione e accantonamento all'interno dell'area di cava del materiale superficiale vegetato per una profondità di circa 40 cm;
- escavazione del materiale di cava composto da sabbia e ghiaia per una profondità complessiva pari mediamente a circa 4,80 m;
- profilatura delle scarpate con pendenze di scavo intorno ai 30° e di ripristino finale intorno ai 20°;
- ripristino dello strato vegetale accantonato per uno spessore di 40 cm circa;
- restituzione dell'area all'uso agricolo preesistente con realizzazione di fossi di scolo su tutto il perimetro dell'area coltivata e realizzazione di una siepe multiplanare, nelle adiacenze della cascina Malabaila, mediante l'impianto di specie arboree ed arbustive autoctone;

visto il verbale di Conferenza di Servizi indetta, ex ll.rr. 69/78 e 44/00 dalla Provincia di Cuneo, in data 14 novembre 2013, con il quale è stata chiusa la procedura di coltivazione di cava ex l.r. 69/78 in capo alla Società SA.MA Ingegneria S.r.l., e preso atto della richiesta di subingresso della Società Asti-Cuneo S.p.A. per la coltivazione in capo alla Itinera S.p.A. (socio della Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. in qualità di appaltatrice del lotto 6. "Roddi-Diga ENEL");

visto il verbale e l'allegato tecnico letti e sottoscritti al termine della riunione di Conferenza di Servizi di competenza regionale a conclusione della disamina della richiesta di subingresso sopra citata;

tutto ciò premesso, tenuto conto di tutta la documentazione agli atti:

vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; vista la l.r. n. 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere";

vista la l.r. 3 dicembre 1999, n. 30 "Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni";

vista la l.r. n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

visto il Documento di programmazione dell'attività estrattiva D.P.A.E. 1° stralcio approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 27-1247 del 6 novembre 2000;

IL DIRETTORE

Visto il d. lgs. 165/2001;

vista la Legge di conversione n. 135/2012

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

di esprimere parere favorevole all'istanza di subingresso nella coltivazione mineraria della cava sita in località "Malabaila 3" del Comune di Cherasco (CN) presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 30/1999 dalla Società Asti-Cuneo S.p.A., con sede legale in Roma – Via XX Settembre 98/E, a condizione che:

- vengano rispettate tutte le prescrizioni tecniche indicate nel verbale della seconda riunione di C.d.S. ex l.r. 44/2000 tenuta dalla provincia di Cuneo in data 14.09.2010 e integralmente recepita nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 30.08.2011,
- prima dell'inizio dei lavori sia presentato al Comune ed al Settore Regionale Programmazione e monitoraggio Attività Estrattive idonea documentazione relativa alle distanze di rispetto degli scavi dai sostegni delle linee elettriche presenti nell'area di cava e limitrofe alla stessa.

L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 e di escussione della fideiussione.

La presente determinazione sarà inviata al Comune di Cherasco (CN) ai fini del completamento dell'iter istruttorio e dei compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978 e dell'attuazione di tutte le prescrizioni previste nella presente determina.

La presente determinazione, fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto